

Comune di Succivo

Provincia di Caserta

Area amministrativa
ufficio affari generali

telefono 081-501.47.30 fax 081-501.47.35

codice fiscale : 81000670612

e_mail : affarigenerali.succivo@postecert.it e/o aniellomarsilio@comune.succivo.ce.it

COMUNE DI SUCCIVO
PERVENUTA IL 02 OTT 2013
PROTOCOLLATA AL N. 5938

Protocollo generale ____/2013

Numero progressivo Ordinanze 94/2013

Oggetto: Rimozione rifiuti.

IL SINDACO

Viste:

- La nota 0081543 del 12.08.2013 della Provincia di Caserta - Polizia Provinciale, qui assunta al protocollo generale in data 19.08.2013 al nr. 5100, allegata alla presente, avente ad oggetto "delega di indagini Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere n. 23856/12/21", con la quale venivano segnalati PFU abbandonati in S.P. via Astragata;
- la nota 0082465 del 22/08/2013 della Provincia di Caserta - Polizia Provinciale, assunta al protocollo generale in data 27/08/2013 al nr. 5233, allegata alla presente, avente ad oggetto "delega di indagini Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere n. 23856/12/21", con la quale veniva segnalati rifiuti abbandonati sulla strada S.P. 94 al km0+800 lato dx direz. Marcianise;
- la nota 18/196 della Stazione Carabinieri di S. Arpino, acquisita al protocollo generale in data 24/09/2013 al nr. 5743, allegata alla presente, con la quale venivano segnalati rifiuti abbandonati nei seguenti siti: svincolo SS 265 Nola-Villa Literno, via Boscariello e strada parallela via Marco Pantani, via Boscariello e località Fondo Astragata-Pagliarone, Località Torre Palomba;
- la propria ordinanza di rimozione rifiuti n. 21/2013;

Considerato che:

- alcuni dei siti segnalati sono già stati oggetto della citata ordinanza sindacale di rimozione rifiuti n. 21/2013;
- in particolare, recentemente è stata operata raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso sul territorio comunale, nonché raccolta straordinaria di rifiuti solidi urbani;
- occorre, pertanto, effettuare sopralluogo sui siti indicati dalle suddette note per esaminare lo stato dell'arte e portare a completamento le operazioni di rimozione rifiuti, nei siti ove sono state già avviate in virtù della citata ordinanza, nonché effettuare la rimozione degli stessi nei siti non oggetto di precedente intervento;

tenuto conto che:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce:
 - a) al comma 1, che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;



- b) al comma 2, che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- c) al comma 3, che, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- d) sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Considerato:

- che i rifiuti segnalati hanno caratteristiche di imballaggi in plastica, in carta e cartone, vetro, indumenti, rifiuti ingombranti, pneumatici, rifiuti solidi urbani, materiale plastico, materiali di risulta provenienti dall'edilizia e determinano, quindi, un potenziale inquinante del sottosuolo ed un inconveniente igienico-sanitario e quindi un pericolo per la pubblica incolumità

Considerato, pertanto:

- che in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, è necessario disporre ad horas la rimozione, il recupero, lo smaltimento nei modi di legge nonché al successivo ripristino dei luoghi;

Tenuto conto, inoltre, che l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione del presente atto / provvedimento deve essere comunicato :

alla Provincia di Caserta - settore Polizia Provinciale servizio Ecologia e alla Stazione Carabinieri di Sant'Arpino;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

Al Responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia, previo immediato sopralluogo sui siti segnalati, di adottare i provvedimenti gestionali di competenza atti ad assicurare con urgenza e comunque, entro e non oltre giorni 10 la rimozione e l'avvio a smaltimento, nei modi e forme di legge, dei rifiuti segnalati con le note in premessa riportate, interessando all'uopo tutte le autorità competenti ad intervenire nel procedimento;

Darsi atto che la rimozione dei rifiuti è finalizzata a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della salute della collettività e dell'ambiente;

DISPONE



- che il Responsabile del Servizio Ambiente e Comando di Polizia Municipale verifichino la corretta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;
- che il citato Responsabile del Servizio Ambiente relazioni in merito ai siti segnalati già oggetto di intervento, effettuato o in corso a seguito dell'ordinanza sindacale n. 21/2013, nonché in merito ai siti non oggetto di precedente intervento ed alle varie fasi del procedimento di rimozione e trasmetta la detta relazione allo scrivente;

AVVERTE

che chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;

informa

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il sig. Marsilio Aniello- Responsabile del Servizio Ambiente;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

che gli atti a corredo del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interessata;
- b) sia comunicata alla Prefettura – UTG di Caserta;
- c) sia comunicata alla Provincia di Caserta – Polizia Provinciale Servizio Ecologia;
- d) sia comunicata al Comando Stazione Carabinieri di S. Arpino e al Corpo di Polizia Municipale sede;
- e) sia comunicata all'ARPA – Regione Campania;
- f) sia comunicata all'ASL Caserta - Dipartimento di Aversa;
- g) sia comunicata alla Regione Campania – assessorato all'ambiente;

Dalla Casa Comunale, 02/10/2013.

IL Sindaco
Avv. Antonio Tinto

av. Antonio Tinto

